

Il canone Rai speciale deve essere pagato da chi detiene uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive (apparecchi muniti di sintonizzatore per la ricezione del segnale - terrestre o satellitare - di radiodiffusione dell'antenna radiotelevisiva) in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare o che li impieghino a scopo di lucro diretto o indiretto.

Il canone è strettamente personale (in caso di cessione dell'apparecchio e/o dell'attività deve essere data disdetta) e vale solo per l'indirizzo per cui è stato stipulato.

Restano esclusi dal pagamento del canone i personal computer, anche collegati in rete, se consentono l'ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via internet e non attraverso la ricezione del segnale terrestre o satellitare (altre apparecchiature escluse: monitor per computer, casse acustiche, videocitofoni).

Ogni apparecchio munito di sintonizzatore resta invece assoggettato al pagamento del canone anche se viene privato del predetto dispositivo.

Gli importi del canone variano a seconda dell'attività svolta, della categoria del servizio reso ed in certi casi dal numero di apparecchi utilizzati.

Tra gli esercizi che devono corrispondere il canone: alberghi, residence turistico-alberghieri, villaggi turistici e campeggi, pensioni e locande, affittacamere, esercizi pubblici, navi e aerei in servizio pubblico, sportelli bancari, ospedali, cliniche e case di cura, uffici, strutture ricettive, circoli associazioni, sedi di partiti politici, istituti religiosi, studi professionali, botteghe, negozi e assimilati, mense aziendali, scuole, istituti scolastici non esenti da canone.

Sono previsti canoni maggiorati per cinema, cinema-teatri ed assimilabili.

per Avv. Daniele Mammani

Avv. Stefano Lorenzi